

SENTENZA CIVILE N.

Tribunale di Benevento

2331/14

N.R.G.

2331/14
R.G. 2432/10
Cron. 6651/14
3180/14

STUDIO CAMPESE * AVVOCATI
www.studiocampese.it



ORIGINALE

Via Filippo Raguzzini, 10 - 82100 Benevento
Telefax +39 0824 315253

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto: Opposizione
a decreto
ingiuntivo

Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del dottor Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.R.G. 2432 dell'anno 2010, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente

TRA

M.M.L. Immobiliare srl in liquidazione, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Tiziana Giuliano e Luigi Giuliano, con domicilio eletto in Benevento alla via Colonnelle

OPPONENTE

E

C.T.S. Impianti srl Società Unipersonale in liquidazione volontaria, in persona del l.r.p.t., el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Ugo Campese, difensore giusta procura in atti

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, che qui abbiansi integralmente richiamate e trascritte

Mod. E M
~~OPPOSTA~~
Reg. Cron. N.
Reg. Dep. N.
cin L.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova innanzi tutto premettere che la motivazione *de qua* viene redatta alla luce delle modifiche legislative apportate agli articoli 132 cpc e 118 disp. att. cpc.

Inoltre il giudicante, nella trattazione delle questioni sottoposte alla sua attenzione, aderisce al principio (affermatosi sia in giurisprudenza sia a livello dottrinale) della ragione più liquida. Principio che riguarda il rapporto fra le questioni sottoposte al giudice in sede di decisione della controversia e segnatamente il rapporto fra le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio ed il merito della causa (secondo tale principio la lite giudiziaria può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cpc).

E, secondo autorevoli orientamenti dottrinali, il criterio della ragione più liquida trova applicazione anche quando debba affrontarsi una pluralità di questioni di merito (in tal caso esulando dalla rigorosa antecedenza logica fra rito e merito). Il tutto, come sostenuto da tale dottrina (e condiviso dallo scrivente), in linea con la filosofia del *case management* britannico, secondo la quale il giudice, al momento di scegliere le questioni da trattare

dr. Andrea Loffredo

nel caso singolo, non deve mai prescindere da una considerazione complessiva delle risorse e delle esigenze del sistema (l'art. 111 comma secondo della Costituzione statuisce che la legge assicura la ragionevole durata di ogni processo).

Fatte queste premesse metodologiche, va detto che l'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata e deve essere pertanto rigettata.

Ed invero giova evidenziare innanzi tutto che la contestazione di parte opponente (cfr il penultimo ed il terzultimo capoverso a pag. 3 dell'atto di opposizione) è del tutto generica (sia in ordine all'*an* sia in ordine al *quantum debeatur*) ed anzi dalla stessa si desume chiaramente che la CTS ha effettuato la prestazione dedotta nel ricorso monitorio.

E l'art. 115 cpc, nella versione novellata (applicabile *ratione temporis* al presente giudizio), statuisce che *"il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti...., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita"*.

Occorre poi rilevare che quella azionata dall'opposta in sede monitoria non è un'azione cambiaria ma un'azione causale basata anche su diverse cambiali fatte valere come promesse di pagamento.

A tal proposito si può citare, fra gli altri, il seguente arresto giurisprudenziale di legittimità: *"Nella richiesta di decreto ingiuntivo, in forza di titolo di credito scaduto, è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c."* (Cassazione civile, sez. III, 11.11.05, n. 22898)

La prescrizione è quindi quella ordinaria decennale (e non la prescrizione prevista dalla Legge Cambiaria) e pertanto nel caso di specie l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente nei riguardi dell'asserito credito dell'opposta non è fondata.

Ciò posto, nel caso, come quello che ci occupa, di produzione in giudizio di una promessa di pagamento si verifica un'inversione dell'onere della prova in ordine alla sussistenza e validità del rapporto sottostante.

Il Legislatore (vedasi l'art. 1988 c.c.) ha previsto che, in siffatte ipotesi, il beneficiario della promessa di pagamento (così come il beneficiario del riconoscimento di debito) è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale (ossia il fatto che sta a fondamento del credito vantato) e l'effettiva esistenza del debito si presume.

L'onere della prova è a carico del presunto debitore, il quale deve dimostrare che il supposto debito in realtà non è sorto ovvero si è estinto.

Nel caso in esame l'opponente non ha affatto fornito tale prova.

Giova aggiungere che l'eccezione di disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte *"non coglie nel segno"*.

Ed invero la consulenza grafologica ha evidenziato che tutti i documenti sottoposti a perizia sono stati firmati da Chirillo Francesco, nominato instutore giusta atto notarile dell'11.5.2004.

dr. Andrea Loffredo



E pertanto Chirollo Francesco in data 30.7.04, allorquando ha firmato il riconoscimento di debito, il certificato di ultimazione lavori e di regolare esecuzione e le 44 cambiali versate in atti in originale, era munito di potere rappresentativo dell'"azienda". Ed il contratto di appalto del 14.3.03 può dirsi sottoscritto dal Chirollo (sottoscrizione peraltro accompagnata dal timbro della società opponente) nella veste di preposto all'"azienda" o di gestore di fatto della stessa (posizione in seguito ratificata con formale conferimento di rappresentanza).

Altresì priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità dell'azione causale (eccezione peraltro "abbandonata" nel corso del giudizio) ai sensi dell'art. 66 della Legge cambiaria, atteso che la CTS ha offerto al debitore la restituzione delle cambiali depositandole in originale presso la cancelleria (nell'apposita cassaforte dell'Ufficio).

Né la prova orale raccolta nel corso del giudizio ha offerto elementi che militino in favore dell'accoglimento dell'opposizione. Ed anzi la signora Micco Maria Libera- l.r.p.t. della società opponente, chiamata a rendere interrogatorio formale giusta ordinanza del 3.6.11, non si è più presentata dopo l'udienza del 3.11.11 (udienza durante la quale non fu possibile raccogliere l'interrogatorio per legittimo impedimento del difensore di parte opponente), con conseguente applicazione della regola prevista dall'art. 232 cpc (peraltro l'improvviso malore dedotto all'udienza del 9.5.12 non è stato documentato).

Il giudice inoltre può desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 comma 2 cpc, anche dalla mancata esibizione e produzione in giudizio da parte della società opponente della documentazione di cui all'ordine di esibizione contenuto nell'ordinanza del 3.6.11.

Le spese seguono la soccombenza, comprese quelle di CTU. La liquidazione deve avvenire *ratione temporis* ai sensi del DM 140/12 e deve tener conto anche dello scaglione di riferimento e dell'attività defensionale effettivamente prestata.

L'atteggiamento della parte opponente (la l.r.p.t. della MML sig.ra Micco Maria Libera, coniuge del signor Chirollo Francesco, sottoscrittore del riconoscimento di debito e delle 44 cambiali) integra, ad avviso dello scrivente giudice, quantomeno la fattispecie concreta della colpa grave nell'aver agito o resistito in giudizio.

Ed invero l'evidenza delle prove che militano in favore della pretesa creditoria della CTS (prove da ritenersi "schiaccianti") non ^{mai} possono che condurre all'accoglimento della domanda di parte opposta ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
- 2) Condanna l'opponente al rimborso nei confronti dell'opposta delle spese

dr. Andrea Loffredo



di lite, che liquida in euro ^{12.200,00} per compenso avvocato, di cui euro ^{3.250,00} per la fase di studio, euro ^{1.650,00} per la fase introduttiva, euro ^{3.250,00} per la fase istruttoria, euro ^{4.050,00} per la fase decisionale, oltre Iva e Cpa come per legge.

3) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma, equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 cpc, pari ad euro ^{1.500,00}.

4) Spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.

Così deciso in Benevento in data 10.9.14

Il giudice
Andrea Loffredo



TRIBUNALE DI BENEVENTO
La presente sentenza è stata depositata in cancelleria e resa pubblica oggi

11 SET. 2014

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
MEDICINI MARIA ROSARIA

Vitto copia certificata
3 NOV. 2014

francesi
1246
via della Repubblica

3318
si Car. Cancelleria



TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli uffici giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di meditare a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di comparire quando ne siano legalmente richiesti.
Benevento, ^{3 NOV. 2014}

IL CANCELLIERE

La presente copia, conforme al suo originale ed in forma esecutiva, si rilascia a richiesta dall'avv. Ugo Campese

Benevento, ^{3 NOV. 2014}

IL CANCELLIERE



dr. Andrea Loffredo